



L'Angolo Biblico organizzazione di volontariato O.d.V..

Statuto dell'associazione.

Adeguamento alle norme del codice del terzo settore, introdotto dal decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017.

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE.

La denominazione è **L'ANGOLO BIBLICO organizzazione di volontariato O.d.V.**; ha sede a Brescia (BS) in via Sebenico al numero 17 - cap 25124. L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede nell'ambito regionale, secondo le esigenze operative ed organizzative con delibera del consiglio direttivo, senza che ciò comporti variazione dello statuto, con l'obbligo di informare gli organi competenti.

L'associazione **L'ANGOLO BIBLICO** può aderire ad altre associazioni; mantenendo ampia e completa autonomia finanziaria, gestionale ed amministrativa. L'associazione ha una durata illimitata.

ARTICOLO: 2 - STATUTO E REGOLAMENTO.

1) L'associazione **L'ANGOLO BIBLICO** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce seguendo le prescrizioni del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017), e secondo le leggi comunitarie, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2) L'assemblea delibera il regolamento d'esecuzione dello statuto.

ARTICOLO: 3 - MODIFICA DELLO STATUTO.

1) Il presente statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio direttivo dell'associazione, dall'assemblea alla quale devono essere presenti almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO: 4 - SCOPO ED OBIETTIVI.

1) **L'ANGOLO BIBLICO** è un'associazione di volontariato, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e non ha fini di lucro. Opera prevalentemente con l'azione spontanea, volontaria e gratuita dei propri associati.

2) L'associazione ha lo scopo di promuovere e perseguire i seguenti obiettivi:

a) la valorizzazione e l'assistenza alle persone bisognose; rientrano in questo obiettivo le attività caritative in tutte le sue forme ed in tutte le sue espressioni, dirette immediatamente ed in via prevalente alla valorizzazione della persona come elemento fondamentale della società;

b) l'obiettivo sociale; rientrano in questo obiettivo anche le attività di insegnamento e la sensibilizzazione verso i bisogni concreti delle persone disagiate, e l'aiuto nel loro inserimento sociale.

3) Lo scopo previsto dal secondo comma del presente articolo, sarà perseguito attraverso i seguenti mezzi:

a) incoraggiamento, appoggio, promozione, programmazione e

coinvolgimento nella attività o progetti di volontariato

di carattere sociale, ed umanitario;

b) addestramento, formazione, sostegno, ed assistenza di giovani, in difficoltà economiche e sociali, utili per il raggiungimento dello scopo, sopra indicato;

c) offrendo una infrastruttura che permetta, o faciliti la comunicazione e il reinserimento sociale delle persone bisognose e prive di mezzi, ed in gravi difficoltà sia in Italia che in altri paesi del mondo ed ogni altro intervento utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale previsto dall'articolo 4, comma 2;

d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ARTICOLO: 5 - SOCI.

È socio (associato) la persona fisica in regola con il pagamento della quota annuale, fermo restando il suo diritto di recesso nel corso dell'anno. Le quote non sono trasmissibili e non sono riva-
lutabili e quando sono versate sono da considerare non restitui-
bili.

A) SOCIO ORDINARIO.

È socio ordinario dell'associazione.

1) Ogni persona fisica, maggiorenne, che ne faccia richiesta. Ogni socio è convocato per posta normale o elettronica alle assemblee generali, nelle quali dispone di un voto; non è ammessa la delega di voto.

2) Qualsiasi socio può ottenere su richiesta a mezzo posta, informazioni sull'attività, gli statuti, i verbali dell'assemblea generale, i verbali del consiglio di amministrazione, le relazioni morali e finanziarie, il bilancio annuale, rimborsando le spese sostenute.

B) SOCI BENEFATTORI.

1) Ogni persona fisica maggiorenne, che versa un contributo pe-
riodico, mensile o annuo, uguale o superiore ad un importo
determinato dal consiglio direttivo, può acquistare lo status
di Socio Benefattore.

2) Lo status di socio benefattore non è trasferibile ed è rinno-
vabile annualmente.

ARTICOLO: 6 - RINUNCE ED ESCLUSIONI.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

- Ogni socio può recedere dalla associazione comunicandolo a mezzo di lettera raccomandata, al Consiglio direttivo dell'associazione "L'ANGOLO BIBLICO ";
- ogni socio può essere escluso dall'associazione con il voto unanime dei componenti il Consiglio direttivo, motivo di esclusione indicativo ma non esaustivo, potrà essere l'indegnità morale, o l'incompatibilità con il regolamento interno dell'associazione;
- il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato a mezzo raccomandata; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, o al più tardi entro sessanta giorni dall'invio della stessa, il socio escluso può ricorrere mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell'Associazione ma rivolta all'assemblea. L'esclusione deve essere confermata dalla assemblea;
- ai soci che si dimettono o vengono esclusi non spetta alcun rimborso delle quote associative e non possono vantare diritti sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO: 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

SEZIONE 1- COMPOSIZIONE.

- 1) Il consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre (3) membri ad un massimo di sette (7) membri.
- 2) Il consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e tutti i componenti sono rieleggibili. In caso di morte, rinuncia,

esclusione, incapacità di agire, o altri fattori che possono rendere un componente del consiglio direttivo incapace di svolgere la sua funzione, ogni membro ordinario dell'associazione potrà essere cooptato nel consiglio direttivo con il voto unanime dei membri restanti, attingendo dalla lista dei primi non eletti e resta in carica fino alla prima assemblea che lo dovrà confermare. In mancanza della lista dei candidati non eletti si dovrà convocare l'assemblea per la nomina dei componenti mancanti.

3) Ogni socio dell'associazione può essere votato dall'assemblea generale al consiglio direttivo.

SEZIONE 2 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È investito di tutti i poteri attinenti l'amministrazione ordinaria, ivi compresi quelli di aprire conti correnti bancari o postali, e le attività finanziarie connesse, dell'attività di indirizzo e lo svolgimento della vita dell'associazione comprendendo fra questi la creazione di centri di formazione o l'assegnazione ai suoi membri funzioni o materie di lavoro, istituire nuove sedi.

1) Il consiglio direttivo delibera sull'ammissione dei soci;

l'ammissione dei soci deve essere ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile, e sulla assunzione ed il licenziamento del personale dipendente necessario per il buon funzionamento dell'associazione, può dare incarichi a professionisti nei casi in cui questo si renda necessario.

3) - il consiglio direttivo redige il bilancio d'esercizio, o un rendiconto economico finanziario, che sarà approvato dall'assemblea.

SEZIONE 3 - CESSAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1) Il componente del consiglio direttivo che sia assente ingiustificato a quattro riunioni consecutive decade dalle sue funzioni.

SEZIONE 4 - RIUNIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1) Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e delibera con il voto della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità, prevale quello del Presidente.

2) Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che predispone l'ordine del giorno da discutere e lo comunica ai consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione scritta è inviata a mezzo E-mail, fax.

3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio; in tale caso il Presidente convoca il Consiglio nei termini previsti dal comma precedente, e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla

richiesta.

SEZIONE 5 - RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Le riunioni straordinarie potranno essere convocate, in qualsiasi momento, senza preavviso, anche telefonicamente, dal Presidente o da due membri del consiglio, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data della riunione.

SEZIONE 6 - RIUNIONE VIRTUALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1) Quando le circostanze esigono un'azione immediata, il consiglio direttivo, potrà essere convocato in una riunione virtuale, via e-mail, internet, telefono, radio, video-conferenza o altro, in modo che possano essere approvate le misure e le azioni immediate richieste dal caso.

É richiesto l'accordo di tutti i componenti il consiglio per la realizzazione di una riunione di questo tipo.

SEZIONE 7 - VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

1) Il segretario provvederà alla registrazione dei verbali delle riunioni ordinarie, straordinarie, virtuali, nel libro dei verbali del consiglio direttivo; copia di questi verbali sarà spedita ad ogni componente il consiglio.

SEZIONE 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Tutti gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dall'assemblea e firmati da almeno due componenti il Consiglio direttivo.

ARTICOLO: 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi di governo dell'associazione:

1a) l'assemblea dei soci;

1b) il consiglio direttivo;

1c) il Presidente del consiglio direttivo;

1d) il Vice Presidente del consiglio direttivo (se nominato);

1e) il segretario - tesoriere.

Le cariche sociali sopra indicate sono ricoperte a titolo gratuito.

Sono organi di controllo dell'associazione, se nominati, il revisore legale dei conti, o il collegio dei revisori dei conti o l'organo di controllo.

ARTICOLO: 9 - L'ASSEMBLEA GENERALE.

1) L'assemblea è costituita da tutti i soci, si riunisce in via ordinaria **almeno una volta l'anno entro il 28 febbraio**; essa delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente convoca l'assemblea ordinaria o straordinaria, almeno 10 giorni prima, con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno; anche a mezzo posta elettronica o altro mezzo che compri l'avvenuta comunicazione; la convocazione dell'assemblea in seconda convocazione deve avvenire in un giorno diverso rispetto alla prima convocazione.

1a) Discute ed approva la relazione morale e finanziaria dell'anno precedente presentata dal Consiglio direttivo;

1b) discute ed approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

	lc) discute ed approva il bilancio di previsione del nuovo	
	anno.	
	2) Provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.	
	3) Provvede alla nomina ed alla revoca, quando previsto, del	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di	
	controllo	
	4) L'assemblea può essere convocata anche in via straordinaria	
	dal Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione, ogni	
	qualvolta questi lo ritenga necessario; quando ne sia fatta	
	richiesta scritta e motivata da almeno il 20 per cento dei	
	soci.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti	
	e con la presenza di almeno la metà degli associati.	
	In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia	
	il numero degli intervenuti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno	
	diritto di voto.	
	5) Ogni socio, maggiorenne, ha diritto ad un solo voto; non è	
	ammessa la delega di voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che	
	sono iscritti nel libro degli associati prima dell'avvio della	
	riunione dell'assemblea.	
	6) I compiti dell'assemblea straordinaria sono: discutere ed	
	approvare eventuali modifiche dello statuto, con le maggioranze	
	previste dall'articolo 3 dello stesso; discutere e deliberare lo	

scioglimento dell'associazione con il voto favorevole dei tre/quarti degli iscritti in prima convocazione e dei tre/quarti dei presenti in seconda convocazione.

7) L'assemblea delibera sulla possibilità di rimborso delle spese sostenute dai componenti gli organi sociali o dai volontari su presentazione di idonea documentazione. Questa funzione può essere delegata dall'assemblea al consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE.

1) Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale in giudizio e di fronte ai terzi ed ha il potere di firma.

Il Presidente può delegare il potere di firma a ogni componente il Consiglio direttivo, ogni uno nell'ambito dei poteri dallo stesso attribuiti, o per specifici incarichi.

2) È suo compito convocare e presiedere le riunioni sulla attuazione delle loro delibere, compie gli atti d'urgenza che si rendono necessari, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione utile, intrattiene i rapporti con i terzi.

3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dall'incarico, la funzione di Presidente viene svolta dal Vice Presidente, o in sua assenza dal consigliere più anziano in carica.

ARTICOLO: 11 - IL VICE PRESIDENTE.

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente

costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO: 12 - IL SEGRETARIO - TESORIERE.

1) Il segretario-tesoriere viene eletto dal consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi dei voti.

2) Tiene la contabilità o ne delega la tenuta a persona capace, redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle Assemblee, aggiorna il libro dei soci, provvede all'invio degli inviti per le convocazioni fissate dal presidente. Tiene la cassa e provvede ai pagamenti con il concorso del Presidente che firma i mandati o i titoli di pagamento.

3) Il segretario-tesoriere dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO: 13 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, L'ORGANO DI CONTROLLO.

1) L'assemblea (se lo ritiene opportuno) provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o alla nomina del collegio dei revisori dei conti che è formato dal Presidente, da due sindaci effettivi e due sindaci supplenti; in entrambi i casi le persone nominate devono essere competenti in materia contabile.

2) Il revisore legale dei conti o il collegio dei revisori dei conti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3) È suo compito esercitare il controllo sull'amministrazione dell'associazione così come è previsto dalle norme di legge, controlla che le delibere dell'assemblea siano attuate, e sul rispetto del presente statuto.

4) Controlla la tenuta di tutti i libri sociali previsti dalla legge per questo tipologia di associazione.

5) La nomina del collegio dei revisori dei conti è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017.

6) I revisori dei conti partecipano di diritto all'assemblea degli associati, senza diritto di voto.

7) I revisori dei conti sono invitati a partecipare alle sedute del consiglio direttivo.

8) La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117/2017.

9) Se nominati, la durata in carica del revisore legale dei conti, del collegio dei revisori dei conti o dell'Organo di controllo, è di quattro anni.

ARTICOLO: 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

1) Il patrimonio dell'associazione sarà costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati,

o da persone fisiche, dalle quote sociali versate dai soci annualmente, dagli avanzi netti di gestione risultanti dai bilanci.

2) le entrate dell'associazione saranno costituite:

A) dagli introiti derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse.

B) dai contributi di privati cittadini, o di enti pubblici o privati o raccolti in occasione di manifestazioni di sensibilizzazione.

C) dai proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

3) Il consiglio direttivo stabilisce la quota sociale minima da versare all'atto della adesione e annualmente come quota associativa.

4) L'adesione non comporta obblighi finanziari o di esborsi rispetto al versamento originario ed alla quota associativa annuale.

5) É comunque facoltà degli aderenti l'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

6) La quota associativa può essere rivista annualmente dall'assemblea.

7) I versamenti sono comunque a fondo perduto ed in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione, potrà farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

8) Il versamento non crea altri obblighi di partecipazione, e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione

trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

9) È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 117 del 7 luglio 2017. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

10) L'associazione, nei casi previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ARTICOLO: 15 - DIPENDENTI E COLLABORATORI.

1) L'Associazione può assumere dipendenti.

2) I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono regolati dalla legge, dai contratti di lavoro e da apposito regolamento adottato.

3) I dipendenti sono, ai sensi delle leggi in materia, assicurati contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

4) L'Associazione può giovare dell'opera di professionisti per sopperire a specifiche esigenze o nei casi previsti dalla legge.

5) I volontari attivi dell'associazione sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO: 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nel caso di cessazione o scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO: 17 - LEGGE APPLICABILE.

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile ed in subordine, alle norme contenute del libro V del codice civile e alle leggi in materia, segnatamente il decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017.

Brescia, 26 ottobre 2020. Il testo termina a questo punto.

Autore Francesco
Autore Monardo



REGISTRATO A MONTICHIARI 27 OTT 2020 N° 1668
esatto € (euro)
Per imposta Registro €
Per Tributi Speciali €
Il Funzionario
Per delega Al...
Alfonso...